

Registro Generale n. 50

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10 DEL 20-05-2020

Ufficio: COMMERCIO

**Oggetto: RIATTIVAZIONE MERCATO IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
NELLA GIORNATA DI VENERDI' PER IL PERIODO FINO AL 2
GIUGNO 2020 CON DISPOSIZIONI PER CONTENIMENTO COVID-19**

L'anno duemilaventi addì venti del mese di maggio, il Sindaco Stivan Giuliano

VISTI:

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dal giorno 23 febbraio 2020 ad oggi circa le disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare il DPCM del 17 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge), in cui viene richiamato per lo svolgimento delle attività commerciali il rispetto dei criteri di cui all'allegato n. 10 e 11 del DPCM;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Ordinanza n.48 del 17/05/2020 del Presidente della Giunta Regionale che adotta "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni", e riammette lo svolgimento le attività economiche ivi indicate, in particolare al punto 8) il commercio al dettaglio su aree pubbliche: mercati, mercati settimanale, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell'usato, ambulanti. Visto inoltre l'allegato n.1 all'ordinanza n. 48, che fornisce le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e in particolare riguardo il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) specifica le misure generali e di competenza dei Comuni
- Le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 16/05/2020

CONSIDERATO che nel nostro Comune:

- -nella giornata di venerdì (mattina) si svolge il mercato settimanale;

RITENUTO che

- al fine di garantire il controllo degli accessi è stato necessario spostare parte del mercato in area a tal fine più idonea, riducendo così i varchi di accesso da 14 a 6;
- al fine di garantire maggiore distanziamento sociale (valutando anche la media affluenza al singolo posteggio) alcuni ambulanti sono stati spostati in aree che garantiscano maggiori spazi di pertinenza;

- sempre per garantire più distanziamento sociale sono stati temporaneamente soppressi i posteggi non assegnati;

RITENUTO, ai fini dell'osservanza delle condizioni di cui sopra, che l'area idonea sia individuata utilizzando già parte dell'area mercato di via Ippodromo compreso tra P.zza Matteotti e via XXV Aprile, Piazza Marconi e del parcheggio della stessa, Piazzale parcheggio retro Municipio, Piazzetta Rost, Piazza Giovanni Paolo II, Piazza Matteotti, Piazza V. Emanuele via IV Novembre a nord di via Brega, Via Roma fino all'incrocio con Via GG. Trissino

VISTO il piano predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale – **allegato B** – alla presente quale parte integrante e sostanziale, che prevede la predisposizione di un'area adeguatamente attrezzata per le condizioni minimali previste nell'ordinanza regionale, quali perimetrazione, varchi di accesso e di uscita, sorvegliabilità e distanze, ecc. ai sensi dell'ultima ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020”;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale che dà atto con la presente di operare nel solco di quanto determinato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la viabilità e la sosta nell'area interessata;

SENTITO il parere del Personale del Distaccamento Polizia Locale Nord Est Vicentino;

VISTI gli artt. 5 - 7 del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" emanato con D.Lvo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:

ORDINA

- 1) Nelle giornate di **Venerdì per il periodo dal 22 maggio 2020 al 02 giugno 2020 dalle ore 06.30 alle ore 14.30** e comunque fino al termine delle operazioni:

DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI in:

in via IPODROMO (compreso tra P.zza Matteotti e via XXV Aprile), Piazza MARCONI (area parcheggio), in Via MARCONI, Piazzetta RØST, PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, PIAZZALE PARCHEGGIO RETRO MUNICIPIO, PIAZZA MATTEOTTI, PIAZZA V. EMANUELE, VIA IV NOVEMBRE (a nord di via Brega), VIA ROMA (fino all'intersezione con via GG. Trissinio), oltre a VIA BREGA E Via TECCHIO;

- 2) Divieto di sosta con rimozione lungo il lato ovest di via IV Novembre, al fine di creare spazio per l'eventuale fila di persone in ingresso da via IV Novembre istituendo così degli stalli di sosta assieme al marciapiede, dando la possibilità di due correnti pedonali in entrata e in uscita dal mercato;
- 3) Nella via BREGA viene istituito il doppio senso di circolazione ed il divieto di sosta con rimozione lungo ambo i lati nei seguenti orari:
dalle ore 06.30 alle ore 14.30 dei venerdì interessati
- 4) Nella via S. TECCHIO viene istituito il doppio senso di circolazione ed il divieto di sosta con rimozione lungo ambo i lati nei seguenti orari:
dalle ore 06.30 alle ore 14.30 dei venerdì interessati
- 5) gli operatori Commerciali autorizzati potranno accedere all'area loro assegnata a partire dalle ore 06.30 fino alle ore 08.00 delle giornate di venerdì per il periodo dal 22 maggio al 02 giugno c.a., con sospensione dell'attività di vendita alle ore 13:00, e con

Ordinanza SINDACO n.10 del 20-05-2020 COMUNE DI SANDRIGO

obbligo di lasciare libera l'area stessa da attrezzature e cose entro le ore 14.00 dei medesimi giorni.

- 6) L'attività di vendita da parte degli operatori commerciali su area pubblica autorizzati potrà essere effettuata dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Eventuali modifiche alle suindicate disposizioni, per esigenze imprevedibili, saranno stabilite sul posto dal Comando Polizia Locale.

Verrà effettuata la posa e la rimozione tempestiva della segnaletica stradale di chiusura e deviazioni al traffico nelle aree interessate, segnaletica fornita e predisposta dal Settore LL.PP. del Comune di Sandrigo sarà posta in loco almeno 48 ore prima di ogni manifestazione

ORDINA

1. L'attuazione del **"Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatali ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n.48 del 17 maggio 2020 e relativi allegati"**, contenente le condizioni per consentire il corretto svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'ultimo DPCM e ordinanza regionale sopra citate - **allegato A** - alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 22 maggio fino al 2 giugno 2020 incluso, salva cessazione anticipata delle vigenti ordinanze del Presidente della Regione Veneto per effetto di quanto disposto dal decreto legge n.19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
3. L'esecuzione puntuale del Piano di cui all'allegato "A" secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale che sarà coadiuvato dagli operatori commerciali presenti ed eventualmente dai Volontari di Protezione civile;
4. Lo svolgimento dell'attività mercatale nei mercati all'aperto nel rispetto tassativo e costante delle misure del Piano di cui all'allegato "A" nonché le prescrizioni del Comando di Polizia Locale con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria;
5. il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui al Piano - allegato "A"-, comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;

DISPONE

- Al Presidio Polizia Locale Nord Est Vicentino e a tutta la Forza Pubblica presente, per quanto di competenza, per l'esecuzione della presente Ordinanza.
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale;
- di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Vicenza, al Comando di Polizia Locale ed alla Associazioni di categoria.

SANZIONI E AVVISI

- La parte relativa alla viabilità è sanzionata dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.28 all' art. 7 (Codice della Strada);
- La parte relativa alle prescrizioni volte a contenere il diffondersi del virus covid 19 sono sanzionate dal D.L. 19 del 25/03/2020 in c.d. con l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto 48 del 17/05/2020.
- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

- è altresì emesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in ordine alla collocazione della segnaletica di cui alla Presente Ordinanza entro sessanta giorni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

ALLEGATO A

Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatali ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020

Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale

L'attività nei mercati all'aperto del venerdì è consentita a condizione che si rispettino le seguenti condizioni:

- l'area mercatale sia delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente: l'area interessata, gli accessi e le uscite; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
- saranno previsti più accessi dell'area mercatale con l'individuazione di una area esterna di attesa, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale di almeno un metri tra le persone;
- l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso;
- al varco, nella logica della leale collaborazione, dovranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti del mercato e delle Associazioni di categoria;
- il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale sia pari a circa il doppio del numero dei banchi presenti, garantendo le misure di distanziamento di almeno un metro tra le persone; in particolare viene definita la seguente capienza:
 - Mercato del venerdì: capienza massima 150 persone (oltre agli operatori del mercato);
- il controllo degli accessi e delle eventuali code sia prevalentemente a cura ed onere dei partecipanti al mercato con l'ausilio della Polizia locale che provvederà a verificare le condizioni di accesso disciplinando i flussi e le eventuali code anche con l'aiuto dei volontari della Protezione Civile;
- in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
- sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
- ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
- si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dal presente Piano,

Per ogni area dovrà essere prevista la presenza costante degli addetti, all'ingresso dei varchi ed all'uscita dei varchi segnalati, addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;

Il Comando della Polizia locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi con la eventuale collaborazione dei volontari di Protezione civile comunale in numero congruo a garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.


Per garantire l'effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza di cui sopra, il Comando di Polizia Locale, è autorizzato, qualora necessario, di assumere i seguenti provvedimenti:

- disporre il trasferimento di posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza nonché disponendo il numero massimo di posteggi all'interno di ciascuna area mercatale;

- modificare gli orari di svolgimento dei mercati, correlandoli alle unità messe a disposizione dagli operatori commerciali per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e alla forza disponibile della Polizia Locale;
- sospendere l'accesso all'area mercatale in caso di assembramento e /o in caso di superamento del numero massimo di persone presenti contemporaneamente nell'area.

In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni dell'ordinanza regionale e quelle del presente piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell'attività, del singolo operatore inadempiente o dell'intera area.

ALLEGATO B



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Stivan Giuliano